

FABIO MARINO\*

## *Giuristi e giudici a Roma nel primo secolo a.C.*

*Sommario:* 1. Il giudice aveva bisogno del giurista. – 2. Il giurista aveva bisogno del giudice. – 3. Il legame tra giuristi e giudici si va dissolvendo.

1. Nel primo secolo a.C. la connessione fra le dinamiche della prassi privatistica e l'articolazione delle opinioni giurisprudenziali era a tal punto stretta che si potrebbe sostenere non esistesse una vera distinzione fra teoria e pratica del diritto<sup>1</sup>: la scienza del diritto che i giuristi elaboravano non era a sé stante, ma direttamente applicata ai casi necessitavano di una soluzione<sup>2</sup>.

---

\* Ricercatore nell'Università degli Studi di Padova.

*Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.*

<sup>1</sup> «La costruzione sistematica del diritto non rivestiva, per i giuristi romani, alcun valore euristico», in quanto essa «non avrebbe contraddetto solo il loro metodo casistico, ma anche la loro concezione della dommatica. Un impiego costante, in senso costruttivo, di definizione, diairesi e regola avrebbe imbrigliato un sistema aperto e flessibile nel quale, in particolare, solo le regole interpretative (normative) avrebbero potuto trovar posto. La regola, che meglio corrispondeva all'idea che si erano fatti i giuristi laici, era geneticamente connessa con la casistica e non con le divisioni in *genera et species*»: C.A. CANNATA, *Per una storia della giurisprudenza europea. I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997, p. 291; cfr. M. TALAMANCA, *Diritto e prassi nel mondo antico*, in *Règle et pratique du droit: dans les réalités juridiques de la antiquité*, a cura di I. Piro, Catanzaro, 1999, p. 105 ss.; L. VACCA, *Diritto giurisprudenziale romano e scienza giuridica europea*, Torino, 2017, *passim*.

<sup>2</sup> «Nell'uso largamente prevalente in diritto romano, la giurisprudenza è la scienza del diritto così come praticata dai giuristi professionali: non manca in essa il momento dell'elaborazione concettuale e teorica, ma l'aspetto senz'altro più importante è quello della finalizzazione pratica. I giuristi romani, infatti, non sono teorici puri ma professionisti del diritto, che elaborano e interpretano le regole giuridiche essenzialmente allo scopo di fornire pareri o responsi su casi concreti. ... La scienza del diritto che i giuristi elaborano non è a sé stante, ma viene direttamente applicata a questi casi, sicché non esiste una vera distinzione fra teoria e pratica del diritto»: M. TARUFFO, *Giurisprudenza*, in *Enc. giur. Treccani Scienze soc.*, IV, Roma, 1994, p. 359 ss.; cfr. anche L. VACCA, *Interpretazione e 'scientia iuris'. Problemi storici e attuali*, in *Europa e diritto privato*, 2011, p. 661 ss.

Com'è noto, il processo formulare presentava una notevole complessità strutturale. Al suo interno, infatti, erano presenti molti soggetti, con funzioni e competenze diverse. Nella prima fase, *in iure*, che si svolgeva davanti al magistrato giudicante (di solito il pretore), dovevano essere necessariamente presenti le parti, assistite dai loro avvocati oratori. La seconda fase vedeva come protagonisti proprio gli oratori che argomentavano davanti al giudice. Nessuno di questi soggetti doveva necessariamente essere esperto di diritto: poteva accadere che il magistrato fosse un giurista o che un giurista assumesse anche le vesti dell'oratore, ma si trattava di fortuite coincidenze. In generale, il giurista non aveva alcun ruolo ufficiale nello svolgimento del processo privato, eppure egli era una fondamentale presenza, che operava nell'ombra in entrambi i momenti del processo.

In particolare, nella fase *apud iudicem* i giuristi fornivano ad attore e convenuto, o meglio ai loro patroni, i responsi idonei a sostenere le rispettive tesi; talvolta era lo stesso giudice a chiedere a un giurista un parere sulla questione da decidere. Varie erano le modalità tramite le quali i giudici venivano a conoscenza dei *responsa*. Secondo quanto testimonia Pomponio, spesso i giudici venivano informati per lettera dagli stessi giuristi; altre volte gli oratori provvedevano a comunicare il parere tramite delle *testationes*<sup>3</sup>. Inoltre, «nessuno dubita del fatto che, già in epoca ciceroniana, si leggessero, innanzi ai giudici, passi delle opere di autorevoli giureconsulti per asseverare la fondatezza di determinate asserzioni»<sup>4</sup>; si potrebbe anche immaginare che la stessa letteratura giuridica sia sorta proprio allo scopo di conservare memoria delle opinioni dei giuristi, al fine di poterle utilizzare in giudizio.

All'interno delle opere letterarie erano registrate anche le divergenze di opinioni tra giuristi, il che permetteva di scegliere quella più confacente al caso. Di ciò è data diretta

---

<sup>3</sup> Pomp. *l.s. enchir.* D. 1.2.2.49: *Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant.*

<sup>4</sup> Così V. MAROTTA, *La 'recitatio' degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardo antica*, in *'Ius controversum' e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma, 2012, p. 363; cfr. E. STOLFI, *Citazioni e 'dissensiones dominorum' nella tradizione dei testi giurisprudenziali in età tardoantica. Alcune riflessioni*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, p. 217.

testimonianza in un noto brano dell'epistolario ciceroniano<sup>5</sup>, nel quale Cicerone racconta di aver avuto una piccola discussione con l'ancor giovane Trebazio sulla questione, se l'erede potesse agire in giudizio per un furto commesso prima dell'apertura della successione. E soggiunge che, una volta tornato a casa, aveva letto il *caput* in cui era descritta la controversia, verificando come sul punto erano state sostenute varie opinioni.

Da un altrettanto famoso brano ciceroniano, tratto dall'arringa in favore di Aulo Cecina<sup>6</sup>, si evince quanto grande fosse l'importanza che le opinioni dei giuristi avevano per le decisioni dei giudici<sup>7</sup>. L'oratore, infatti, si stupisce che il suo avversario Pisone, ma come lui anche altri oratori, potesse sostenere che non fosse da attenersi all'autorità dei giureconsulti. Secondo Cicerone, le opinioni di questi oratori non potevano essere seguite, perché in linea generale non si doveva mai giudicare *de iure* in modo diverso da quanto sostenuto da un giurista.

Qualora una sentenza si discostasse dal principio di diritto proposto dai giuristi, si davano due possibilità: o si trattava di una sentenza ingiusta oppure il giurista aveva proposto un parere non corretto, ma chi proponga un principio al quale non è opportuno adeguarsi la sentenza non si può neppure chiamare esperto di diritto, è piuttosto un *homo stultus*<sup>8</sup>.

Nel caso in cui il giudice si trovasse a decidere, come spesso accadeva<sup>9</sup>, su di un punto di *ius varium*, sul quale cioè non vi era ancora uniformità di vedute tra i giuristi, egli poteva scegliere l'opinione di uno dei giuristi che supportavano le parti contendenti,

---

<sup>5</sup> Cic. *fam.* 7.22.

<sup>6</sup> Sull'orazione in generale v. B.W. FRIER, *The Rise of the Roman Jurists. Studies in Cicero's 'pro Caecina'*, Princeton, 1985; G. BROGGINI, *Cicerone avvocato*, in *Jus*, 2-3, 1990, p. 160 ss.; F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone*, Napoli, 2013, p. 2 ss.

<sup>7</sup> Cic. *Caecin.* 65-69. V. una dettagliata disamina del passo in F. TAMBURI, *Il ruolo*, cit., p. 22 ss.

<sup>8</sup> Cic. *Caecin.* 68.

<sup>9</sup> «Il diritto controverso era un momento della crisi di crescita del diritto, un fatto quasi fisiologico ... è nel processo che si giocava la bontà delle varie opinioni»: F. BONA, *La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno di Pavia, 26-27 aprile 1985*, Padova, 1987, p. 148.

individuando il responso più persuasivo, in quanto più razionale e adeguato al caso concreto<sup>10</sup>.

In definitiva, da qualsiasi punto si guardasse al rapporto tra *responsum* e *iudicatum*, secondo Cicerone, la decisione del giudice su di un punto di diritto doveva corrispondere all'opinione di (almeno) un giurista. Qualche giureconsulto poteva anche essere *imperitus*, ma in generale i *prudentes* erano alla base del *ius* e proprio per questo motivo non andavano screditati, continua Cicerone<sup>11</sup>, perché sarebbe stato come screditare le stesse *leges ac iura*<sup>12</sup>.

È del resto noto che nel I secolo a.C. la fonte prevalente del diritto privato era costituita proprio dai *responsa prudentium*<sup>13</sup>, e che i giudici fondavano la legittimazione delle proprie sentenze sulla *auctoritas* dei giuristi<sup>14</sup>. Ricordiamo che il giudice di solito non era in grado di interpretare il diritto, perché proprio non lo conosceva: all'epoca vigeva il principio *iura non novit curia*; così, sarà ancora in epoca postclassica, quando si cercherà di regolare l'uso degli *iura* portati dalle parti nei processi tramite la legge delle citazioni, e lo

---

<sup>10</sup> «L'influenza esercitata sul *iudex* dal responso del giurista non si risolve nel condizionamento automatico legato al prestigio sociale del rispondente ma si gioca sul piano della qualità del responso, qualità resa evidente attraverso una competizione comparativa e misurata sulla adeguatezza alle specificità del caso. Il responso nasce dal fatto ed al mondo dei fatti ritorna, confrontando con questi la propria congruenza e validità: mutuando categorie concettuali proprie alla moderna riflessione giuridica potremmo dire che esso assorbe al suo interno 'razionalità' e 'ragionevolezza'» P. GIUNTI, '*Iudex*' e '*iurisperitus*'. *Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in '*Ius controversum*' e processo, cit., p. 238. V. anche U. VINCENTI, *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica*, Padova, 2003, p. 11 s.; A. LOVATO, *La voce del giureconsulto*, in '*Fides humanitas ius*'. *Studii in onore di L. Labruna*, V, Napoli, 2007, p. 2982; E. STOLFI, '*Argumentum auctoritatis*', citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio*, Trani, 22-23 maggio 2009, a cura di A. Lovato, Bari, 2011, p. 116 ss.

<sup>11</sup> «Sembra risultare con alquanto nettezza come Cicerone si muovesse coerentemente nell'ambito della concezione tradizionale del ruolo del giurista, in definitiva sottoposto solo al controllo, ancorché indiretto, della comunità»: così M. TALAMANCA, *L'oratore, il giurista, il diritto nel 'de oratore' di Cicerone*, in *Ciceroniana*, 13, 2009, p. 34.

<sup>12</sup> Sul punto cfr. D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario 'ad edictum'*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, a cura di D. Mantovani, Torino, 1996, p. 117; M. BRETONI, *Storia diritto romano*<sup>10</sup>, Roma-Bari, 2004, p. 195 ss.; M. BRUTTI, *Cicerone, dalla virtù al diritto*, in *SDHI*, 77, 2011, p. 36 s.

<sup>13</sup> L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di Lezioni*, Torino, 2012, p. 23 ss.

<sup>14</sup> Cfr. A. CORBINO, '*Iudicia*', '*ius varium*' e giudici tra *tarda repubblica* e *primo principato*, in *Il diritto tra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Napoli, 2003, p. 190 s.

stesso Digesto non sarà altro che un'interpretazione del diritto messa per iscritto una volta per sempre, nella speranza di Giustiniano.

Il responso del giurista era, dunque, nel primo secolo a.C. un fondamentale elemento strutturale del sistema giuridico<sup>15</sup>, era solo la «presenza qualificante» del giurista, quindi della *scientia iuris*, che poteva sostenere un meccanismo in forza del quale la definizione della controversia era affidata ordinariamente a un non giurista<sup>16</sup>.

2. Anche il giurista aveva però bisogno del giudice<sup>17</sup>, in quanto la sentenza che accoglieva l'opinione manifestata nel responso, esprimendola ufficialmente, la consolidava e poteva contribuire a renderla *ius receptum*. Sappiamo che i *responsa prudentium* creavano diritto soltanto se e nella misura in cui le loro proposte venissero ricevute nella vita concreta di ogni giorno. Alla produzione di questo fenomeno in epoca tardo-repubblicana contribuivano, accanto e prima del consenso degli altri giuristi, le sentenze dei giudici privati<sup>18</sup>.

Il responso stesso non era indirizzato ad altri giuristi, ma era per lo più strettamente collegato a tutta l'attività della prassi processuale, e da questa prassi poteva trarre la propria forza normativa. In modo particolare, quando l'opinione espressa dal giurista

---

<sup>15</sup> In un modo che il giurista moderno fatica a comprendere perché «non può essere assimilato né ad una 'interpretazione dottrinale', né ad una 'interpretazione-applicazione' giudiziaria, né infine ad un diritto di 'precedenti vincolanti'. ... Il meccanismo di produzione ed evoluzione del diritto, quale si manifestava nell'*interpretatio* giurisprudenziale, risultava quindi indubbiamente molto differente sia da quello di un diritto formulato mediante norme generali scritte vincolanti, sia da quello di un diritto di formazione giudiziaria, con valore vincolante dei precedenti» (Vacca). Cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1975, 5 ss.; F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1993, 25 ss.

<sup>16</sup> Così P. GIUNTI, '*Iudex*', cit., p. 228.

<sup>17</sup> Sul ruolo del *iudex* cfr., in generale, P. COLLINET, *Le rôle du juge dans la formation du droit romain classique*, in *Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de F. Gény*, Paris, I, 1934, p. 24 ss.; J.-J. DE LOS MOZOS-TOUYA, *Le juge romain à l'époque classique*, in *La conscience du juge dans la tradition juridique européenne*, a cura di J.-M. Carbasse e L. Depambour-Tarride, Paris, 1999, p. 49 ss.; P. STARACE, *Giudici e giuristi nel processo civile romano. Nelle pieghe di un circuito normativo*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2012, p. 25 ss.

<sup>18</sup> Cfr. U. VINCENTI, *Res iudicatae e diritto giurisprudenziale romano*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor F. Gallo*, 2, Napoli 1997, p. 567 ss.

riguardasse un punto di diritto controverso<sup>19</sup>, questa opinione poteva in seguito diventare un'effettiva soluzione normativa solo tramite il giudicato, o meglio ancora i giudicati, che la accogliessero.

Molti autori hanno sottolineato la rilevanza delle decisioni emergenti dalle concrete controversie giudiziarie ai fini del sorgere della *regula iuris*<sup>20</sup>: è indubbio che all'epoca di Cicerone il ripetersi di sentenze conformi fosse un fattore molto rilevante, che contribuiva al consolidamento di principi e interpretazioni da seguire nell'ambito di soluzioni giuridiche controverse.

Non per nulla, i giuristi<sup>21</sup>, come anche gli oratori<sup>22</sup> e gli stessi giudici<sup>23</sup>, si interessavano pure alle precedenti sentenze emanate sul punto da decidere<sup>24</sup>, chiamate *exempla*: sappiamo che ne vennero citate molte nella *causa Curiana*, insieme ai responsi di altri giuristi<sup>25</sup>.

---

<sup>19</sup> «La locuzione non appartiene al vocabolario della giurisprudenza romana ... ricorre esclusivamente nella pratica oratoria ed erudita, o nella storiografia, insieme con locuzioni affini come *ius varium*, o *dubium* o *ambiguum*. Se evita la parola, la giurisprudenza non ignora invece il fenomeno che la parola designa»: M. BRETONI, '*Ius controversum*' nella giurisprudenza classica, Roma, 2008, p. 763. Sul tema cfr., senza pretesa di completezza, gli scritti raccolti in '*Ius controversum*' e '*auctoritas principis*': giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico G. Boulvert, Copanello 11-13 giugno 1998, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003; D. DALLA, Fra '*ius controversum*', discrezionalità del giudice e assetti costituzionali, in *Tradizione romanistica e costituzione*, II, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, Napoli, 2006, p. 1023 ss.; F. TAMBURI, '*Ius controversum*' e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi, in *SDHI*, 77, 2011, p. 667 ss.; A. PALMA, Lo '*ius controversum*' quale espressione dell'artificialità del diritto romano, in *SDHI*, 81, 2015, p. 45 ss.

<sup>20</sup> Cfr. M. KASER, *Das Urteil als Rechtsquelle im römischen Recht*, in *Festschrift F. Schwind*, Vienna, 1978, p. 115 ss., ora in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode*, Vienna, 1986, p. 42 ss.; cfr. inoltre i saggi raccolti in *Il valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea*, a cura di U. Vincenti, Padova, 1998.

<sup>21</sup> È possibile che i giuristi citassero dei precedenti giudiziali nei loro responsi: cfr. Cic. *off.* 3.65 e Gell. 6.15.1, sui quali M. MARRONE, *Su struttura delle sentenze, motivazione e 'precedenti' nel processo privato romano*, in *BIDR*, 100, 1997 [pubbl. 2003], p. 43 ss., ora in *Scritti giuridici*, a cura di G. Falcone, II, Palermo, 2003, p. 805 ss.

<sup>22</sup> Cfr. *Rhet. Her.* 2.13.19-20.

<sup>23</sup> E. METZGER, *Roman Judges, Case Law, and Principles of Procedure*, in *Law and History Review*, 22, 2004, p. 243 ss., sostiene che potesse esservi un influsso delle precedenti sentenze anche sulla decisione del giudice.

<sup>24</sup> Cfr. D.A. CENTOLA, '*Contra constitutiones iudicare*'. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi, Napoli, 2017, p. 14 ss.

<sup>25</sup> Cic. *de orat.* 1.180: *num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est, in medio iure civili versari?*

In definitiva, non deve stupire il fatto che nelle fonti retoriche risalenti alla fine della Repubblica<sup>26</sup> le sentenze dei giudici fossero considerate tra le fonti del diritto. Si può dire che prima dell'avvento del Principato, le sentenze dei giudici privati avessero efficacia normativa, nel senso che concorrevano con i *responsa prudentium* alla formazione e alla consolidazione del diritto<sup>27</sup>. È, allora, possibile parlare «con cautela di un particolare valore solo indirettamente 'normativo' delle sentenze, che vanno intese, tuttavia, non nel senso di fonti tecniche di produzione del diritto né di precedenti giudiziari vincolanti per i futuri giudici, ma quali mezzi di prova o *exempla* che, se rafforzati nella loro ripetitività, possono innescare quel peculiare meccanismo volto a consolidare principi ed interpretazioni da seguire nelle soluzioni di casi controversi»<sup>28</sup>.

3. Nel corso dei secoli successivi lo stretto legame tra giuristi e giudici comincerà a dissolversi. La descritta modalità di formazione del diritto non era facile da gestire e da più parti cominciava a crescere l'insofferenza verso la eccessiva problematicità del diritto giurisprudenziale<sup>29</sup>. È da considerare che, all'epoca di Cicerone, poteva dare responsi chiunque si considerasse in grado di farlo, e ciò determinava una situazione di disordine, per così dire di inflazione giurisprudenziale.

---

<sup>26</sup> Cic. *top.* 28; *leg.* 2.18. Cfr. P. STEIN, *The Sources of Law in Cicero*, in *Ciceroniana*, 3, 1978, p. 19 ss.; G. GUIDA, *Giudicato e fonti del diritto*, in *Res iudicata*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2015, p. 331 ss.

<sup>27</sup> Cfr. G. PROVERA, *Il valore normativo della sentenza e il ruolo del giudice nel diritto romano*, in *Revista de estudios Histórico-Jurídicos*, 7, 1982, p. 62; G.M. GUIDA, *Sentenza e diritto: analisi di un fenomeno circolare*, in *La 'giurisdizione' una riflessione storico-giuridica. Raccolta di scritti del Seminario di studi interdisciplinari del Dottorato di Ricerca in discipline giuridiche. Roma, 31 maggio 2018*, a cura di R. Benigni e B. Cortese, Roma, 2019, p. 54 ss.; A. ANGELOSANTO, *Prevedibilità degli esiti giudiziari e 'ius controversum'. Tecniche di 'calcolo' attraverso le formule*, Napoli, 2020, p. 83 s.

<sup>28</sup> Così F. BONA, *La certezza*, cit., p. 145. Cfr. anche D.A. CENTOLA, *'Contra constitutiones'*, cit., p. 54: «... appare evidente come sia significativo il ruolo del giudice, dal momento che la sua pronunzia può costituire motivo di ulteriori riflessioni eventualmente anche critiche da parte dei giuristi, favorendo così il *ius controversum* oppure, nell'ipotesi di giudicati conformi e costanti, può contribuire all'affermarsi di un determinato orientamento dando vita al cd. *ius receptum*».

<sup>29</sup> In tale prospettiva sarebbe possibile ravvisare i prodromi di un fenomeno volto a riconoscere una particolare valenza alle *res iudicatae* che sarà più chiaro nel tardo principato, nell'ambito del quale, all'interno di un contesto differente, secondo una testimonianza del giurista Callistrato, l'imperatore Settimio Severo riconoscerà il valore di forza di legge proprio all'*auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum* (Call. 1 *quaest.* D. 1.3.3.: *Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere*).

Questa situazione aveva portato Cicerone a immaginare quello strumento scientifico che avrebbe creato un ‘sistema’ compiuto di definizioni e principi con lo scopo di semplificare il diritto e renderlo più dominabile<sup>30</sup>. Probabilmente questa stessa circostanza, unita a un’esigenza di accentramento del potere politico, fu alla base anche dei disegni codificatori attribuiti a Pompeo e a Cesare<sup>31</sup>, e spingerà poi Augusto a introdurre il *ius respondendi ex auctoritate principis*<sup>32</sup>, il primo passo per assoggettare al potere imperiale il libero e fecondo dibattito tra giuristi.

Con la successiva burocratizzazione, che renderà i giureconsulti dei tecnici amministrativi, dei dipendenti dell’imperatore, il legame tra dottrina e pratica andrà sempre più scomponendosi fino ad arrivare all’epoca di Giustiniano, il quale potrà affermare, nelle sue Istituzioni, che un tempo esistevano dei giuristi: *antiquitus institutum erat ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur*<sup>33</sup>.

Nel sesto secolo d.C. i giudici che avessero dei dubbi in merito al diritto da applicare non avevano più giuristi cui rivolgersi, l’unico riferimento era il Digesto, in cui era stata cristallizzata l’interpretazione dei giuristi classici. Con la sua compilazione, l’imperatore aveva realizzato allo stesso tempo la massima esaltazione e il massimo avvilimento della funzione del giurista, in quanto il Digesto raccoglie il risultato migliore raggiunto dalla giurisprudenza classica e al contempo ordina la distruzione di tutto il materiale non scelto dai compilatori, e soprattutto vieta tutte le future interpretazioni che non fossero mere traduzioni o parafrasi.

---

<sup>30</sup> In tema v., da ultimo, G. FALCONE, *Nota sul programma ciceroniano di ‘ius civile ad artem redigere’*, in *‘Liber amicorum et amicorum’*. Scritti in onore di L. Peppe, a cura di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, 2021, p. 197 ss.

<sup>31</sup> Cfr., da ultimo, R. SCEVOLA, *I presunti tentativi di codificazione nella tarda ‘res publica’ romana fra mistificazione e realtà*, in *QLSD*, 13, 2023, p. 43 ss.

<sup>32</sup> Cfr. D. 1.2.2.49 e Gai. 1.7. Sul tema la letteratura è sconfinata; si veda soprattutto *‘Ius controversum’ e ‘auctoritas principis’*. *Giuristi principe e diritto nel primo impero*. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico G. Boulvert. Copanello 11-13 giugno 1998, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003.

<sup>33</sup> I. 1.2.8.

Qualora al giudice dell'epoca residuassero comunque delle perplessità giuridiche, unico e indiscutibile interprete sarebbe stato l'Imperatore (*tam conditor quam interpres legum solus imperator*), al quale il giudice poteva rivolgersi con il meccanismo della *consultatio ante sententiam*<sup>34</sup>. Un analogo meccanismo sembra essere stato riesumato in Italia da una recente riforma: di fronte a una questione che presenti gravi difficoltà interpretative, il giudice può rinviare alla Corte di Cassazione, la quale stabilisce un principio di diritto vincolante per il procedimento pendente, anche nei successivi gradi di giudizio<sup>35</sup>.

Padova, dicembre 2024.

ABSTRACT: Il contributo tratteggia i legami esistenti tra giuristi e giudici nella Roma del I secolo, evidenziando lo stretto rapporto esistente in quell'epoca tra scienza del diritto e sue applicazioni pratiche, rapporto che andrà affievolendosi nel corso del Principato, per dissolversi completamente nell'età di Giustiniano.

The essay sketches the relationship between jurists and judges in 1st century in Rome, highlighting the close connection between the science of law and its practical applications, a relationship that was to weaken during the Principate, to dissolve completely in the age of Justinian.

Parole Chiave: giuristi, giudici, fonti del diritto, Cicerone, Giustiniano.

Keywords: jurists, judges, sources of law, Cicero, Justinian.

---

<sup>34</sup> Sul punto v. S. PULIATTI, *'Officium iudicis' e certezza del diritto in età giustiniana*, Milano, 1999; *'Innovare cum iusta causa'*. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano, Torino, 2021.

<sup>35</sup> Cfr. art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale) cpc, inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3 comma 27 lett. c); si veda L. GAROFALO, *Il ritorno della 'consultatio ante sententiam' e il regresso dei giuristi*, in *Tesserae iuris romani'*. Scritti per Salvatore Puliatti, a cura di U. Agnati, F. De Iuliis e M. Gardini, Napoli, 2023, p. 175 ss.; *Per un riscatto della dottrina accademica*, in *Quaderni del dottorato in giurisprudenza dell'università di Padova*, 2023, diretti da P. Lambrini e G. Romagnoli, *La cultura giuridica e il ruolo del giurista*, Milano, 2024, p. 193 ss.